

**ORDINE degli INGEGNERI della  
PROVINCIA di CAGLIARI**

**CORSO di PREVENZIONE INCENDI**

**Modulo 7.3 : Il Sistema di  
Gestione della Sicurezza  
Antincendio (S.G.S.A.)**

**ORDINE degli INGEGNERI della PROVINCIA di  
CAGLIARI**

**CORSO di PREVENZIONE INCENDI**

**Sistema di Gestione della  
Sicurezza Antincendi**

# GENERALITA'

Il decreto DM 9 maggio 2007, all'art. 6 , tratta l'argomento “ **Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio** “ (SGSA) :

La progettazione antincendio eseguita mediante l'approccio ingegneristico comporta la necessita di elaborare un documento contenente il programma per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio (di seguito denominato SGSA) tenuto conto che le **scelte e le ipotesi poste a base del progetto costituiscono vincoli e limitazioni imprescindibili per l'esercizio dell'attivita'**.

# GENERALITA'

Il decreto DM 9 maggio 2007, all'art. 6 , tratta l'argomento “ **Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio** “ (SGSA) :

Conseguentemente è necessario che venga posto in atto un *sistema di gestione della sicurezza antincendio* attraverso uno specifico documento condiviso dall'organo di controllo *fin dalla fase di approvazione del progetto e da sottoporre a verifiche ispettive periodiche.*

# GENERALITA'

Il decreto DM 9 maggio 2007, all'art. 6 , tratta l'argomento “ **Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio** “ (SGSA) :

Infatti la metodologia prestazionale, basandosi **sull'individuazione delle misure di protezione effettuata mediante scenari di incendio** valutati ad hoc, richiede, affinché non ci sia una riduzione del livello di sicurezza prescelto, **un attento mantenimento nel tempo di tutti i parametri posti alla base della scelta sia degli scenari che dei progetti** (“parametri in questo caso scelti dal progettista e non indicati dalla norma”).

Conseguentemente – continua l'allegato - è necessario che venga posto in atto un sistema di gestione della sicurezza antincendio definito attraverso uno specifico documento presentato all'organo di controllo fin dalla fase di approvazione del progetto e da sottoporre a verifiche periodiche. Si richiama pertanto l'attenzione sulla circostanza che l'uso dell'opera nel rispetto delle limitazioni ipotizzate, del mantenimento delle misure di protezione previste e della gestione di eventuali modifiche, impone la realizzazione di un SGSA adeguato all'importanza dell'opera stessa.

# GENERALITA'

Il decreto DM 9 maggio 2007, all'art. 6 , tratta l'argomento “ **Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio** “ (SGSA) :

Nell'ambito del *sistema di gestione della sicurezza antincendio* devono essere valutati ed esplicitati i provvedimenti presi relativamente ai seguenti punti:

- **Organizzazione del personale;**
- **Identificazione e valutazione dei pericoli derivanti dall'attività;**
  - **Controllo operativo;**
  - **Gestione delle modifiche;**
  - **Pianificazione di emergenza;**
  - **Controllo delle prestazioni;**
  - **Controllo e revisione.**

# SGSA

La metodologia prestazionale, basandosi su di una individuazione delle misure di protezione effettuata su scenari di incendio valutati ad hoc, necessita, affinché non ci sia una riduzione nel tempo del livello di sicurezza prescelto, *di un attento mantenimento di tutti i parametri posti alla base della scelta sia degli scenari che dei progetti*



# SGSA

Conseguentemente è necessario che venga posto in atto un *sistema di gestione della sicurezza antincendio* attraverso uno specifico documento condiviso dall'organo di controllo *fin dalla fase di approvazione del progetto e da sottoporre a verifiche ispettive periodiche.*



# 1 – organizzazione del personale

Il Sistema di Gestione della Sicurezza deve farsi carico della **gestione, dell'organizzazione e del personale**, al fine di garantire un livello di sicurezza compatibile con la realtà in cui opera lo stabilimento.

Esso deve, inoltre, stabilire gli standard e le norme tecniche a livello aziendale aggiuntivi, necessari a consentire la completa razionalizzazione in materia di prevenzione e di controllo delle prestazioni.



# 1 – organizzazione del personale

Il Sistema di Gestione della Sicurezza deve riflettere l'impegno globale all'interno dell'azienda, dall'alta direzione fino agli operatori, e la cultura di sicurezza dell'organizzazione.

Il Sistema di Gestione della Sicurezza deve individuare le **posizioni chiave ad ogni livello dell'organizzazione**, definendo univocamente ed esplicitamente **ruoli, compiti, responsabilità, autorità e disponibilità di risorse**.

Esso deve, inoltre, definire le interfacce tra le posizioni chiave, tra queste e l'alta direzione e tutto il personale coinvolto in attività rilevanti ai fini della sicurezza, anche attraverso il rappresentante dei lavoratori.



# 1 – organizzazione del personale

Il Sistema di Gestione della Sicurezza, deve definire i requisiti minimi di formazione, informazione e addestramento per tutto il personale coinvolto in attività rilevanti ai fini della sicurezza, proprio o di terzi, fisso od occasionale, e garantire la disponibilità e l'impiego del relativo equipaggiamento di protezione.

Esso deve, inoltre, definire le attività necessarie al raggiungimento e al mantenimento di tali requisiti, anche in termini di qualificazione professionale e di capacità operative; queste devono essere assicurate anche mediante l'idoneità dell'interfaccia tra operatore e impianto.



## **2 – identificazione e valutazione dei pericoli derivanti dall'attività'**

Il Sistema di Gestione della Sicurezza deve prevedere le procedure per l'identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi di incidente rilevante e l'adozione delle misure per la riduzione del rischio, assicurando la loro corretta applicazione e il mantenimento nel tempo della loro efficacia.

Le attività di identificazione e valutazione devono essere condotte sia in termini di probabilità, sia di gravità, e documentate nell'ambito di un'analisi di sicurezza espletata secondo lo stato dell'arte, sia per le condizioni normali di esercizio, sia per le condizioni anomale e per ogni fase di vita dell'impianto.



## **2 – identificazione e valutazione dei pericoli derivanti dall'attività'**

Il Sistema di Gestione della Sicurezza deve fissare i criteri e requisiti di sicurezza, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi generali, e degli obiettivi specifici, a fronte dei singoli rischi individuati.

Le misure per la riduzione del rischio, devono essere individuate, realizzate e adottate ai fini del raggiungimento e mantenimento di tali obiettivi.



## 2 – identificazione e valutazione dei pericoli derivanti dall'attività'

Le attività devono essere aggiornate periodicamente, in occasione di modifiche e qualora intervengano nuove conoscenze tecniche in materia di sicurezza, interne o esterne all'organizzazione, anche derivanti dall'esperienza operativa o dall'analisi di incidenti, quasi incidenti e anomalie di funzionamento.



## 3 – controllo operativo

Il Sistema di Gestione della Sicurezza deve prevedere la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento di specifiche procedure e istruzioni per il controllo operativo del processo e di tutte le attività dello stabilimento rilevanti ai fini della sicurezza.

Le procedure e istruzioni devono riguardare almeno la gestione della documentazione, le procedure operative, le procedure di manutenzione e di ispezione, l'approvvigionamento e le verifiche di preavviamento.



## 3 – controllo operativo

La gestione della documentazione deve permettere la diffusione, l'aggiornamento e la conservazione di quanto necessario ad assicurare un'appropriata conoscenza del processo, degli impianti e degli aspetti operativi e gestionali, con particolare riguardo all'esercizio e manutenzione, alla gestione delle modifiche di impianto e all'esperienza operativa maturata.

Essa deve rispondere, inoltre, alle richieste normative di registrazione e conservazione di determinati documenti di progetto e di esercizio ed essere idonea al controllo delle prestazioni e al riesame della politica e del sistema di gestione.

## 3 – controllo operativo

Le procedure operative devono riguardare la conduzione e il controllo del funzionamento degli impianti in condizioni normali di esercizio, in condizioni anomale e di emergenza, tenendo in debito conto i fattori umani, al fine di assicurare la funzionalità delle interfacce tra operatori, processo e impianti. Per mantenere la conformità con le reali prestazioni degli impianti, esse devono essere aggiornate in tutte le fasi di vita dell'impianto, dal preavviamento allo smantellamento finale.



## 3 – controllo operativo

I criteri e le procedure di manutenzione, ispezione e verifica devono essere predisposti in modo da garantire l'affidabilità e disponibilità prevista per ogni parte dell'impianto, rilevante ai fini della sicurezza.

Le attività devono essere opportunamente autorizzate e documentate, anche attraverso specifici sistemi di permessi di lavoro e accesso.

## 3 – controllo operativo

L'approvvigionamento di apparecchiature, materiali e servizi, rilevanti ai fini della sicurezza, deve essere effettuato mediante criteri, procedure e verifiche che garantiscano la rispondenza ai requisiti di sicurezza minimi di legge e in congruenza con quanto assunto a base delle valutazioni anche attraverso l'esecuzione di verifiche di preavviamento.



## 4 – gestione delle modifiche

Il Sistema di Gestione della Sicurezza deve prevedere l'adozione e l'applicazione di procedure per garantire una corretta gestione delle modifiche degli impianti esistenti e della progettazione degli impianti o parti di impianto nuovi. Qualunque variazione, permanente o temporanea, agli impianti e relativi sistemi o componenti, ai parametri di processo, all'organizzazione o alle procedure deve essere esaminata al fine di stabilirne l'eventuale influenza sulla sicurezza del processo e, in caso affermativo, gestita come modifica. Un limite temporale massimo deve essere fissato per le modifiche temporanee.



## 4 – gestione delle modifiche

Le modifiche devono essere pianificate e valutate ai fini della sicurezza, assicurando il mantenimento dei criteri e requisiti di sicurezza fissati e il rispetto di quanto previsto in materia dalla normativa vigente.

Le attività di riesame della sicurezza devono essere pianificate e correlate allo sviluppo del progetto della modifica o dell'impianto nuovo in tutte le sue fasi realizzative, dalla progettazione concettuale, alla messa in marcia e collaudo finale.



## 4 – gestione delle modifiche

Le modifiche devono essere soggette a meccanismi di approvazione, subordinati all'esito di procedure di controllo degli interventi realizzati , e documentate, anche in riferimento al riesame della progettazione e delle valutazioni di sicurezza, all'aggiornamento della documentazione e al riesame dei fabbisogni formativi e di addestramento del personale coinvolto a qualunque titolo dalla modifica apportata.:



# 5 – pianificazione di emergenza

1. Il Sistema di Gestione della Sicurezza, in relazione alla possibilità di accadimento di un incidente rilevante, deve assicurare la gestione dell'emergenza interna, in termini di:

a) contenimento e controllo dell'incidente al fine di rendere minimi gli effetti, e limitazione dei danni alle persone, all'ambiente e all'impianto;

b) messa in opera delle misure necessarie per la protezione degli addetti e dell'ambiente e dagli effetti dell'incidente rilevante;



# 5 – pianificazione di emergenza

1. Il Sistema di Gestione della Sicurezza, in relazione alla possibilità di accadimento di un incidente rilevante, deve assicurare la gestione dell'emergenza interna, in termini di:

c) comunicazione delle necessarie informazioni alla popolazione, ai servizi di emergenza ed alle autorità locali competenti;

d) provvedimenti che consentano l'agibilità del sito e dell'ambiente ai fini degli interventi dopo l'incidente rilevante e del successivo ripristino.



## 5 – pianificazione di emergenza

2. Le misure di protezione e di intervento per controllare e contenere le conseguenze di un incidente devono essere individuate sulla base delle informazioni e dei risultati delle analisi dei termini di sorgente e degli scenari incidentali.

A tal fine, devono essere valutate le conseguenze dei possibili incidenti rilevanti, sia sugli impianti, sia sul personale, sulla popolazione esterna e sull'ambiente, per individuare gli elementi che consentano l'elaborazione del piano di emergenza, sia interno, sia esterno.

## 5 – pianificazione di emergenza

L'insieme degli elementi attinenti alle misure di protezione e di intervento a seguito di incidenti rilevanti deve essere specificamente pianificato (**Piano di Emergenza Interno**), in modo da integrarsi con il piano di emergenza generale di stabilimento e, in particolare, con le parti relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro e alla protezione dell'ambiente.

## 5 – pianificazione di emergenza

Le procedure operative di emergenza, contenute nel piano di emergenza interno, devono comprendere le descrizioni dettagliate delle misure e dei dispositivi per la limitazione delle conseguenze di un incidente rilevante, nonché delle apparecchiature di sicurezza, delle risorse disponibili e dei sistemi di allarme.

Esse devono, inoltre, individuare il personale preposto all'attuazione delle misure stesse, evidenziandone i diversi ruoli e responsabilità in merito al trattamento dell'emergenza nelle sue varie fasi di allerta, allarme, intervento, evacuazione, ripristino, relazioni esterne e supporto all'attuazione delle misure adottate all'esterno.

## 5 – pianificazione di emergenza

Il piano di emergenza interno, oltre alle attività di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori e del personale presente in situ, nonché la dotazione dell'equipaggiamento di protezione individuale, come previsto dal decreto ministeriale del 10 marzo 1998, deve prevedere riesami ed esercitazioni, generali o specifici, periodici o a fronte di modifiche intercorse.

## 6 – controllo delle prestazioni

Il Sistema di Gestione della Sicurezza deve assicurare la verifica del conseguimento degli obiettivi generali indicati nel Documento e di quelli specifici e la valutazione costante delle prestazioni, con riferimento ai criteri e requisiti di sicurezza fissati. Il riscontro di eventuali deviazioni deve portare all'individuazione e all'adozione delle necessarie azioni correttive, la cui applicazione ed efficacia devono essere, a loro volta, oggetto di verifica e riesame.

## 6 – controllo delle prestazioni

Il controllo delle prestazioni deve essere effettuato, in termini continuativi, mediante riscontri sull'esercizio corrente degli impianti e basato, mediante apposite procedure, almeno su:

- a) valutazione degli incidenti, quasi incidenti e anomalie di funzionamento occorse nello stabilimento o in impianti simili e delle eventuali conseguenti azioni correttive;
- b) esiti di prove e ispezioni dei componenti o sistemi d'impianto critici ai fini della sicurezza;
- c) valutazione di eventuali indicatori e del loro andamento;

## 6 – controllo delle prestazioni

Il controllo delle prestazioni deve essere effettuato, in termini continuativi, mediante riscontri sull'esercizio corrente degli impianti e basato, mediante apposite procedure, almeno su:

d) valutazione dell'esperienza operativa acquisita, propria o in situazioni similari;

e) verifica del mantenimento della funzionalità dell'organizzazione e dei requisiti di qualificazione professionale e capacità operativa degli addetti.



## 7 – controllo e revisione

Il Sistema di Gestione della Sicurezza deve prevedere l'adozione e l'applicazione di procedure relative alla valutazione periodica e sistematica della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dell'efficacia e adeguatezza del Sistema di Gestione della Sicurezza, in relazione agli obiettivi prefissati nel Documento, alle disposizioni di legge, ai riferimenti e prassi accettate.

## 7 – controllo e revisione

La valutazione periodica, documentata e sistematica deve essere effettuata dal gestore, anche mediante verifiche ispettive (safety audit), con verificatori interni e/o esterni, ai fini di accertare:

- a) l'idoneità del sistema di gestione della sicurezza e della sua applicazione, in termini di struttura e di contenuti;
- b) il mantenimento dei criteri e requisiti di sicurezza di impianti e processi;
- c) la conformità a leggi, norme, politica di sicurezza, standard e prassi;
- d) la necessità di azioni correttive e modalità di attuazione.



## 7 – controllo e revisione

Le azioni correttive ritenute necessarie nell'ambito delle valutazioni a seguito di carenze riconosciute nella politica di sicurezza o nel Sistema di Gestione della Sicurezza devono essere attuate in modo pianificato, documentato e controllato.



# Manutenzione ordinaria

Le azioni correttive ritenute necessarie nell'ambito delle valutazioni a seguito di carenze riconosciute nella politica di sicurezza o nel Sistema di Gestione della Sicurezza devono essere attuate in modo pianificato, documentato e controllato.

